


Repertorio n. 10982 Raccolta n. 2003

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA



Il *quante meno* *millenovecentottantette*
in Roma Via D. A. Azuni n. 9 interno 7

Davanti a me ENZO RICCARDI D'ADAMO, notaio in
Ardea, con studio in Via Niso n. 20, iscritto nel
ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei
testimoni per concorde rinuncia delle parti con il
mio consenso

SONO PRESENTI

- GRANATA QUINZIO, nato a Rossano (CS) il 25 giugno 1932, residente in Roma, Via della Camilluccia n. 145, *pensionato*
- GIOVENALE FABRIZIO, nato a Roma il 19 aprile 1918, ivi residente Via S. Lucio n. 23, *architetto*
- IACOROSI NELLO, nato a Roma il 25 giugno 1926, ivi residente viale Ventimiglia n. 21, *pensionato*
- MARCIALIS BIANCA MARIA, nata a Roma il 12 luglio 1923, ivi residente via Alberto da Giussana n. 43, C.F. MRC BCM 23L52 H501W, *pensionata*

I costituiti della cui identita' personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale:

Stampa rettangolare con dati fiscali e data:

Stampa: 2010
Data: 13
21 APR. 1987

cinquecento



00040 ARDEA - VIALE SAN LORENZO, 58/E
TEL. 06.910.34.94 - TEL./FAX 06.910.181.23

STUDIO NOTARILE
ENZO RICCARDI D'ADAMO
NOTAIO

Art. 1) I signori Granata Quinzio, Giovenale Fabrizio, Iacorossi Nello, Marcialis Bianca Maria costituiscono una associazione denominata "UNIVERSITA' POPOLARE DELLA 3^ ETA'".

Art. 2) L'Associazione ha sede in Roma, Via Buonarroti n. 12, presso il Sindacato Pensionati Italiani S.P.I.

Art. 3) L'Associazione si propone di intervenire nella realta' del mondo culturale tramite la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione atte a migliorare l'inserimento sociale dei pensionati e degli anziani.

Art. 4) L'associazione e' retta dalle norme dello Statuto, che al presente atto si allega con la lettera A), dalla cui lettura io notaio vengo dispensato.

Art. 5) L'associazione e' amministrata da un Comitato di Gestione che per il primo triennio e' composto dai qui costituiti soci fondatori.

Il Presidente del Comitato di Gestione ha la rappresentanza dell'associazione e viene contestualmente nominato in persona delle signore

Marcialis Bianca Maria qui costituite

La prima assemblea ordinaria dell'Associazione

STATUTO

DELL'UNIVERSITA' POPOLARE DELLA 3^a ETA' - ROMA

COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - E' costituita l'Associazione Culturale e Sociale denominata "Università Popolare della 3^a Età - Roma".

Essa ha sede in Roma, Via Buonarroti n. 12, presso il Sindacato Pensionati Italiani (S.P.I.), durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art. 2 - L'Università si propone di intervenire nella realtà del mondo culturale tramite la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione e di formazione atte a migliorare l'inserimento sociale dei pensionati e degli anziani.

SOCI

Art. 3 - Possono acquisire la qualità di socio persone fisiche o giuridiche, secondo le modalità e le condizioni di cui agli artt. seguenti. I soci si dividono in fondatori ed ordinari.


Art. 4 - Soci fondatori sono le persone intervenute all'atto costitutivo dell'Università, sia a titolo individuale sia in quanto rappresentanti di Enti. Sono altresì tali persone ed Enti, che, condividendo le finalità dell'istituzione, contribuiscono in modo significativo allo sviluppo dell'Università e siano dichiarati tali, su proposta del Comitato di Gestione, dall'Assemblea dei soci.

Allegato A)
del 2003
di raccolta
[Signature]

[Signature]

Franca Maria Antonia di

*Primo Piano
Facoltà di Cultura*



Art. 5 - Soci ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che condividendo le finalità dell'Università, intendono collaborare al loro conseguimento.

Art. 6 - La qualità di socio ordinario si acquista con la accettazione della domanda di ammissione da parte del Comitato di Gestione e il versamento della quota stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Il Comitato di Gestione può in alcuni casi disporre l'esenzione del versamento della quota ordinaria. Si perde la qualità di socio per decesso, dimissioni, morosità e indignità: la morosità viene dichiarata dal Comitato di Gestione, la indignità sancita dall'Assemblea dei Soci.

ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art. 7 - Organi dell'Università sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Comitato di Gestione;
- c) Revisore dei Conti.

Art. 8 - L'Assemblea dei Soci è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale.

Presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione, è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile, mediante comunicazione da affiggersi nei locali dell'Associazione, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza. L'Assemblea deve pure essere

convocata e tenuta entro 30 giorni su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art. 20 C.C.

Art. 9 - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle quote annuali dei soci fondatori e ordinari, sugli orientamenti generali dell'Università, sulla nomina ogni tre anni dei componenti il Comitato di Gestione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e Statuto e su tutto quanto altro a Lei demandato per legge o per Statuto.



Le Assemblee dei Soci sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze dell'art. 21, primo comma C.C..

Delle riunioni di Assemblea dei Soci si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Tali maggioranze vigono in tutti i casi.

Art. 10 - Il Comitato di Gestione è composto da 3 a 11 membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni, dei quali due terzi fra i soci fondatori e un terzo fra i soci ordinari.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Comitato di Gestione alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei Soci. Il Comitato di Gestione nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti, un Segretario, un Direttore dei corsi.

Si riunisce almeno ogni quattro mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta ri-



chiesta da almeno cinque dei suoi membri.

Art. 11 - Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Università, senza limitazioni. Esso procede all'assunzione dei docenti dell'Università, dei dipendenti e degli impiegati determinandone la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Università.

Art. 12 - Il Presidente, e in sua assenza un Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Università nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura la esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Comitato di Gestione; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Comitato di Gestione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 13 - Il Direttore dei corsi provvede all'organizzazione scientifico didattica dell'Università, presiede il Collegio dei docenti e partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione.

Art. 13 - L'Assemblea elegge tre revisori di conti effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente e due revisori supplenti.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 15 - Il patrimonio dell'Università è costituito

a- dalle quote di fondazione dei soci;

b - dai beni mobili ed immobili che divengono proprietà della
Università;

c - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il finanziamento annuale proviene:

a - dalle quote sociali dei partecipanti all'Università;

b - dall'utile derivante da particolari iniziative e pubblicazioni;

c - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 16 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 marzo successivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.


SCIoglimento DELL'UNIVERSITA'

Art. 17 - Lo scioglimento dell'Università è deliberato dalla Assemblea dei Soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio a istituzioni con finalità analoghe.

Art. 8 - Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme e disposizioni delle vigenti leggi.

Roma,

Giuseppe Maria Lauro
Giuseppe Maria Lauro
Giuseppe Maria Lauro
Giuseppe Maria Lauro



provvedera' alla nomina degli altri membri del Comitato di Gestione e degli altri organi previsti dallo Statuto.

Art. 6) Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Del presente atto pubblico, scritto parte a macchina parte a mano da me notaio, su fogli uno per pagine tre fin qui, ho dato lettura alle parti.

Luigi Scavone
Fabrizio Miroglio
Luigi Scavone

Paola Maria Mancini



Enrico Antonio...

SPECIFICA

REPERT. 500
BOLLI 6000
SCRT. 4000
C. R. 117 32822
C. R. 117 4184
T. A. 4000
COPIA REG. 25000

> VOLT. /

Luigi Scavone